

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Dir.Gen.Demanio e Porti

Roma, 23 giugno 1961

Div.I Sez. I
Prot.N.511627/A.2.6

A tutte le Direzioni Marittime
A tutte le Capitanerie di Porto

Oggetto: Concessioni di beni demaniali marittimi - Sostituzione delle cauzioni reali con fidejussioni bancarie.

Circolare n.45

Serie II

Titolo: Demanio Marittimo

CAPITANERIA DI PORTO	AL Consorzio Autonomo del Porto di
LIVORNO	GENOVA
Prot. N. 15905	All'Ente Autonomo del Porto di
Data 14.06.1961	NAPOLI
Col. VI-14	Al Provveditorato al Porto di
	VENEZIA

deve essere

Da parte di alcune Associazioni di categorie interessate è stata prospettata a questo Ministero l'opportunità che, in sede di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e di rilascio di nuove concessioni, venga ammessa, in luogo delle cauzioni in numerario od in titoli dello Stato, una polizza fidejussoria ovvero una fidejussione bancaria, da valere per i fini previsti dall'art.17 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Mentre è da escludere la possibilità di accettare polizze fidejussorie in sostituzione delle cauzioni reali - dato che tali forme di garanzia sono previste soltanto in alcuni determinati casi contemplati da particolari provvedimenti legislativi - è ammissibile invece l'accettazione di fidejussioni bancarie prestate dagli Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Banca Nazionale del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena ed Istituto Bancario di S.Paolo di

./.

Torino) e dalle banche di interesse nazionale (Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano e Banco di Roma).

Ciò in base alle modificazioni apportate ~~dal~~ D.P.R. 29 luglio 1948, n.1309 agli artt.54, 55, 56 e 57 del Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Dette fidejussioni possono altresì essere accettate - in virtù del successivo D.P.R. 22 maggio 1956 n.635 - se prestate dalle Aziende di credito ordinario aventi un patrimonio non inferiore a 300 milioni di lire, dalle Casse di Risparmio, dai Monti di credito su pegno di I^ categoria e dalle Banche Popolari aventi un patrimonio non inferiore a 100 milioni di lire.

Al riguardo si ricorda che le fidejussioni bancarie rientrano fra le forme accessorie di obbligazioni e pertanto la sostituzione delle cauzioni reali con le fidejussioni stesse potrà essere consentita soltanto in casi particolari - esplicitamente autorizzati dalla Autorità competente al rilascio della concessione (Ministero o Direzione Marittima) - a favore di società, enti o privati che meritino particolare fiducia da parte dell'Amministrazione (ad esempio: Magazzini generali, Consorzi agrari, ditte già concessionarie di beni demaniali e che nei loro rapporti con l'Amministrazione non abbiano dato luogo a rilievi o controversie, ecc.) e sempre che, si intende, ne facciano formale richiesta, anche nelle stesse istanze di concessione.

Si fa infine presente che l'accettazione delle fidejussioni bancarie deve essere subordinata alla corresponsione, da parte delle ditte richiedenti, (per tutto il tempo in cui la cauzione dovrebbe restare vincolata) di un interesse pari alla differenza fra la misura del tasso, fissato nel minimo del 5%, per il pagamento degli interessi in caso di esonero dal versa-

mento della cauzione, e quello di provvigione dovuto dalle ditte
stesse agli Istituti di credito, ovvero - preferibilmente - al-
l'aumento del canone demaniale per un'aliquota pari alla dif-
ferenza suddetta.

per IL MINISTRO

f.to Ghiglia



per copia conforme

Il Direttore di Divisione